

AGEVOLAZIONI

La penalty protection nel nuovo regime patent box

di Debora Reverberi



Il provvedimento attuativo del nuovo regime *patent box*, disposto dal [Direttore dell'Agenzia delle entrate al prot. n. 48243/2022](#), definisce gli elementi informativi che devono essere contenuti nella **documentazione idonea** richiesta dall'[articolo 6, comma 6, D.L. 146/2021](#) (c.d. Decreto Fiscale).

In continuità con la previgente disciplina agevolativa è infatti prevista la c.d. **penalty protection** nel caso di recupero a tassazione, in tutto o in parte, della maggiorazione dedotta, **con disapplicazione della sanzione per infedele dichiarazione** di cui all'[articolo 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#).

La **penalty protection** è concessa alle imprese alle seguenti **condizioni**:

- **predisposizione della documentazione idonea, relativa alle attività e alle spese rilevanti** sostenute, **per ciascun periodo di imposta** per il quale il beneficiario ha optato per la fruizione della maggiorazione, contenente **un'informativa corrispondente al vero, chiara, completa e conforme** alle disposizioni contenute nel provvedimento attuativo;
- **apposizione sulla documentazione della firma elettronica con marca temporale** del legale rappresentante dell'impresa o di un suo delegato, **entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi**, come disposto dall'articolo 11 del provvedimento attuativo;
- **comunicazione del possesso della documentazione idonea** nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui si beneficia della super deduzione, ai sensi dell'articolo 9 del provvedimento attuativo;
- **consegna della documentazione all'Amministrazione finanziaria entro 20 giorni dalla richiesta**, nonché di informazioni supplementari o integrative entro 7 giorni dalla richiesta o entro un maggiore lasso temporale in casi di maggiore complessità.

Gli elementi informativi che la documentazione idonea alla disapplicazione delle sanzioni deve contenere sono analiticamente dettagliati all'articolo 7 del provvedimento delle Entrate, che descrive un **documento articolato in due distinte sezioni**:

- **sezione A**, destinata ad accogliere **informazioni inerenti all'impresa beneficiaria e alle attività rilevanti** ai fini del regime agevolativo, come dettagliate agli articoli 3 e 5 del provvedimento attuativo;
- **sezione B**, dedicata **all'individuazione e quantificazione delle spese rilevanti** ai fini dell'applicazione della super deduzione del 110%, come dettagliate agli articoli 4 e 6 del provvedimento attuativo.

L'articolo 8 prevede la possibilità, per **le micro e le piccole e medie imprese**, di **predisporre la documentazione idonea in forma semplificata**, fornendo informazioni equipollenti a quelle previste dall'articolo 7.

Nel dettaglio **le informazioni che devono essere presenti**, per ciascun periodo d'imposta, **nel fascicolo documentale del nuovo regime *patent box*, onde ottenere la *penalty protection***, sono le seguenti:

Sezione A – dati dell'impresa e attività rilevanti

- **la struttura partecipativa dell'impresa**, tramite **organigrammi accompagnati da note** che diano evidenza delle eventuali **operazioni straordinarie** nel periodo d'imposta, del **trasferimento di beni immateriali agevolabili** e dei **criteri utilizzati per ripartire** tra dante e avente causa il beneficio;
- **la natura di investitore, le eventuali operazioni intercorse con imprese associate e le attività rilevanti svolte *intra-muros***, identificando i beni immateriali oggetto di privativa industriale realizzati e la ripartizione all'interno del gruppo;
- **le attività rilevanti commissionate *extra-muros***, tramite una **relazione esplicativa dell'oggetto del contratto di ricerca e delle relative clausole contrattuali**, che evidenzino l'assunzione dei rischi di insuccesso, tecnici e finanziari, e la qualifica di soggetto investitore in capo al committente;
- **il modello organizzativo dell'impresa**, attraverso **organigrammi o schede** da cui si evincano le divisioni, i dipartimenti, i settori, i relativi responsabili, il numero di risorse assegnate, le strutture operanti trasversalmente ai diversi ambiti, nonché le attività svolte;
- **la relazione tecnica**, che illustri **finalità, contenuti e risultati delle attività rilevanti** con particolare focus sulle incertezze tecniche e scientifiche e con **separata indicazione di quelle collegate allo sviluppo, protezione, mantenimento e accrescimento del valore dei beni immateriali**; la relazione tecnica deve essere redatta, in caso di attività svolte *intra-muros*, dal responsabile aziendale delle attività o del singolo progetto o sotto-progetto e controfirmata dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del D.P.R. 445/2000, mentre in caso di attività *extra-muros* deve essere rilasciata dal soggetto commissionario che esegue le attività e firmata dal rappresentante legale dell'impresa

commissionaria, sempre ai sensi del D.P.R. 445/2000;

- **le funzioni, i rischi, i beni immateriali**, tramite una **nota descrittiva** di tali elementi, nonché, in caso di utilizzo indiretto del bene, allegando una **copia del contratto di concessione in uso** e precisando se il concessionario appartiene al medesimo gruppo.

Sezione B – spese rilevanti

- **le spese rilevanti sostenute in relazione a ciascun bene immateriale**, tramite **schede** intestate ai singoli beni e riconciliabili con la contabilità generale, il bilancio e la contabilità analitica; per le spese del personale devono essere allegati ad ogni scheda i **timesheet nominativi giornalieri**, firmati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o dal responsabile delle attività rilevanti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dal prestatore di lavoro, con precisazione delle **mansioni e competenze di ogni lavoratore**; in presenza di **costi promiscui** deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante o del responsabile delle attività rilevanti (in caso di spese del personale anche del prestatore di lavoro) che individui il **criterio di ripartizione adottato**;
- **le variazioni fiscali direttamente e indirettamente riferibili ai beni immateriali agevolabili**, tramite un prospetto il cui dato complessivo sia riconciliato con quanto indicato nelle dichiarazioni fiscali.

In caso di **obiettive condizioni di incertezza circa l'applicazione delle sole disposizioni tributarie** è ammessa dall'articolo 13 del provvedimento attuativo la **facoltà di presentare istanza di interpello** ai sensi dell'[articolo 11, comma 1, lettera a\), L. 212/2000](#); tuttavia **qualora la risposta comporti la qualifica delle attività svolte** fra quelle rilevanti ai fini del *patent box* è necessario allegare all'interpello il **parere tecnico dell'autorità competente**.